Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8030 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1328.

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'art. 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per la emanazione del decreto Presidenziale previsto dall'art. 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187, è stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1329.

Modificazioni all'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Il provveditore al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La misura delle competenze a lui spettanti sarà fissata dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato.

Se è nominato provveditore al porto un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo.

Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al dieci per cento della retribuzione, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza ».

Art. 2.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia, prevista rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, è modificata con la sostituzione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia al presidente del Magistrato alle acque o suo rappresentante.

Art. 3.

I numeri 9 e 15 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente:

« Le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto e quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1330.
Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati di 1ª classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2ª classe.

Il compenso previsto dal terzo comma dell'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano consegnatari di due o più magazzini, è elevata a lire 3000 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennità che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari.

Art. 2.

L'indennità di malaria, prevista a favore degli ufficiali e guardiani idraulici dagli articoli 90 e 95, terzo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è fissata nella misura giornaliera di lire 24.

Art. 3.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

Art. 4.

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 3 del decreto Ministeriale 8 agosto 1925, è aumentata come segue:

dal 13° al 12° grado a lire 180 giornaliere;
dall'11° al 10° grado a lire 216 giornaliere;
dal 9° grado a lire 315 giornaliere.

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista, a favore degli incaricati e capi incaricati stabili, dall'art. 1 del decreto Ministeriale 26 maggio 1926, è fissata nella misura giornaliera variabile da lire 168 a lire 213.

Art. 5.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 6 del decreto Ministeriale 8 agosto 1925, è elevata a lire 600 per il servizio diurno ed a lire 900 per quello notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 150 per ogni ora di prestazione di servizio notturno.

In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 1200.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista, a favore degli incaricati stabili, dall'art. 40 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 450 per il servizio diurno ed a lire 675 per il servizio notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 112,50 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 900.

L'indennità per il servizio idrometrico prevista dall'art. 40, quarto comma, del decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 675.

Art. 6.

Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954.

Art. 7.

All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con i fondi inscritti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1331.
Disposizioni circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. ed autorizzazione della spesa straordinaria di lire 2.200.000.000 per riparazione dei danni causati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 41 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, è integrato con il seguente comma:

« L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato ».

Art. 2.

Gli avanzi di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertati negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1953-54, sono da versare al Tesoro dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere alla riparazione dei danni recati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 2.200.000.000, di cui all'art. 3 della presente legge, si farà fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota degli avanzi di gestione da versarsi allo Stato ai sensi del precedente art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1332.

Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località « Porto Canale ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, della zona di arenile estesa metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località « Porto Canale », per il prezzo di lire 27.750.000, con l'obbligo, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi entro cinque anni e mantenervi, per almeno venti anni dalla data di stipula dell'atto, un magazzino centrale ortofrutticolo.

All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Alcione ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La corvetta « Alcione » è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 23 ottobre 1955.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1955
Registro n. 50 Marina, foglio n. 72

(18)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Colle del Buccione, sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 settembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località del Colle del Buccione, sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi agli albi dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società a r. l. Cave di Corconio e della Unione industriali del Verbano Cusio ed Ossola contro la predetta proposta di vincolo;

Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;

Considerato che le opposizioni anzicennate sono da ritenersi infondate sia per quanto riguarda la pretesa irritualità della riunione della Commissione provinciale e sia per quanto riguarda la pretesa insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge sulla tutela delle bellezze naturali per il vincolo della località;

Considerato altresì che il vincolo non comporta di per se stesso divieto assoluto per la prosecuzione dell'esercizio della cava attualmente esistente e che compatibilmente con la difesa del paesaggio essa potrà continuare;

Riconosciuto che la località predetta, oltre a costituire un quadro naturale composto dall'accostamento fra lago e monte, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di tutto il bacino del Cusio;

Decreta:

La località sita nel territorio dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano, comprendente gli immobili segnati al catasto del comune di Orta San Giulio ai numeri 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 39, 61, 73, 74 e al catasto del comune di Gozzano ai nn. 1/1, 12/1, 53/1, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 164/4, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino, curerà che i comuni di Orta San Giulio e Gozzano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 novembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Seduta del 25 settembre 1954

Convocata con lettera n. 2891 del 20 corrente, si è riunita oggi, 25 settembre 1954, alle ore 10.30, in una sala del municipio di Orta, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Orta San Giulio-Torre Buccione;
2) Varie.

(Omissis)

Constatata la validità dell'adunanza, il presidente dichiara aperta la seduta, e, posto in trattazione il n. 1 dell'ordine del giorno: « Orta San Giulio-Torre del Buccione », fa dare previamente lettura del verbale della seduta del 16 ottobre 1953 quando la Commissione, convocata d'urgenza, ebbe a trattare una prima volta l'argomento, così stabilendo:

« Ritenuto che lo stato attuale dei lavori di scavo non costituisce urgente ragione di particolare preoccupazione di deturpamento del paesaggio, nè lascia prevedere che ciò possa verificarsi in un prossimo avvenire;

Mentre esprime il voto che venga sollecitato il rimboschimento delle parti escavate:

Delibera

di soprassedere ad ogni determinazione in ordine all'imposizione del vincolo fino a quando la Commissione stessa avrà provveduto ad opportuno sopraluogo ed esprimere altresì il parere che intanto possano essere senz'altro autorizzati la ripresa dell'attività ed i lavori di estrazione della cava di Buccione ».

Su invito del presidente, riferisce il soprintendente architetto Chierici il quale premette che il problema si ripropone negli stessi termini di allora occorre disciplinare i lavori di escavazione in corso, ad evitare un aggravarsi della ferita sul fianco della montagna visibile dalla litoranea del lago e dallo stesso lago. Personalmente, e dopo un sopraluogo da lui effettuato, ritiene che al quesito sia da dare risposta affermativa, poichè tutti riconoscono che il taglio ora visibile deturpa la visuale, mentre è altrettanto provato che la prosecuzione dei lavori sull'ampio lato del monte defilato dalla litoranea e dal lago non porta pregiudizio al paesaggio e neppure lede gli interessi dell'impresa e delle maestranze.

Il soprintendente soggiunge che una determinazione potrà essere presa soltanto dopo un sopraluogo collegiale. Segnala intanto che la questione della Torre di Buccione si inquadra in quella più vasta, riguardante la tutela della zona che da Ortello va fino a Buccione, e precisamente in corrispondenza della villa Jucker, zona che è la più bella e, in fatto di paesaggio, più interessante del lago. Se la Commissione riterrà di imporre il vincolo di legge su tale zona costiera, e precisamente sulla fascia tra la riva del lago e la strada provinciale, nonchè sulle ville con parchi di notevole sviluppo con gli alberi che si protendono verso la strada, verrà dato completamento alla zona già sottoposta a vincolo con il decreto Ministeriale 9 agosto 1950. La fascia verso il lago è certamente sottile sì che è improbabile che vi abbiano a sorgere edifici: il vincolo costituirà, in ogni caso, una sicura garanzia contro la pubblicità stradale.

Sull'argomento si apre la discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, esprimendo, di massima, parere favorevole alla proposta del soprintendente.

Preso atto di quanto sopra, il presidente invita i presenti al sopraluogo, che viene effettuato dapprima lungo la strada provinciale e poi, minutamente, nella località dove è in funzione la cava, con le relative dipendenze.

Al termine del sopraluogo, sentito anche il dirigente della Società che gestisce la cava, la Commissione; dato atto che la fascia costiera del lago è come la cornice di quel quadro pittorico che la natura ha composto fra lago e monte;

Ritenuto che anche il colle dominato dalla Torre del Buccione è di notevole valore paesistico perchè si inquadra nel complesso panoramico del lago, come belvedere dal quale si può abbracciare tutto il bacino del Cusio;

A voti unanimi;

Delibera

che sia da sottoporre al vincolo di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge tutta la fascia costiera così coerenziata

a mattino strada provinciale; a notte località Ortello (in prosecuzione cioè della zona già sottoposta a vincolo con decreto Ministeriale 9 agosto 1950); a sera la riva del lago, a mezzogiorno in corrispondenza del confine della villa Jucker (vedi planimetria allegato 1).

(Omissis).

(6611)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1955.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 ottobre 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Additivi chimici, per essere miscelati a carburanti di produzione nazionale (con validità fino al 18 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	19 dicembre 1955	18 giugno 1956
2. Additivi da miscelare agli oli lubrificanti di produzione nazionale (con validità fino al 9 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	10 dicembre 1955	9 giugno 1956
3. Argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami, per essere lavorato (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
4. Billette e blumi di acciaio speciale, per la fabbricazione di tubi senza saldatura (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
5. Canne d'India, greggie, per la fabbricazione di battipanni (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
6. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 novembre 1955).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	12 novembre 1955	11 febbraio 1956
7. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	24 dicembre 1955	23 giugno 1956
8. Corallo greggio, per essere lavorato (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
9. Ghisa in rottami, per la costruzione di autoveicoli, macchine ed apparecchi (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
10. Ilmenite (minerale di titanio), per la fabbricazione del bianco di titanio (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
11. Lastre acriliche « Perspex », per la fabbricazione di ripari d'aria da montare su autovetture destinate all'esportazione (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
12. Materiale per guarnizioni, denominato « Klingerite », da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
13. Ossa greggie, per la fabbricazione di bottoni e altri oggetti (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
14. Ossa greggie, per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
15. Pigmenti fluorescenti Day Glo, per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
16. Tartaruga greggia, per la fabbricazione di oggetti diversi (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
17. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1955).	Decreto Ministeriale 22 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1955).	4 novembre 1955	3 maggio 1956
18. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia), per essere polverizzata (con validità fino al 16 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	17 dicembre 1955	16 giugno 1956
19. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 18 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	19 dicembre 1955	18 giugno 1956
20. Whisky in fusti, ad alta gradazione, per essere tagliato, portato alla gradazione di consumo e imbottigliato (con validità fino al 9 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	10 dicembre 1955	9 giugno 1956

Art. 2.

E' estesa, per altri sei mesi, decorrenti dal 19 dicembre 1955, e cioè alla scadenza dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955), ai tubi di ferro e di acciaio, di sezione circolare od ovale, la concessione di temporanea importazione del ferro in lamiere, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, ecc., istituita col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 3.

Per altri sei mesi, decorrenti dal 18 dicembre 1955, la seta tratta greggia, bianca o gialla, e la seta toussah, ammesse alla importazione temporanea, a termini della agevolazione prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 206, per le lavorazioni ivi stabilite, potranno essere anche sottoposte a tintura e comunque confezionate (proroga agevolazione di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 9 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200, del 31 agosto 1955).

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1955
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 256. — BENNATI

(31)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1955.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Galtellì (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Galtellì (Nuoro), venne incorporata in quella di Irgoli (Nuoro), a seguito della fusione del comune di Galtellì con quello di Irgoli;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 62, che ha disposto la ricostituzione del comune di Galtellì;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Galtellì (Nuoro).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Irgoli il patrimonio e l'archivio dell'ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1955.
Modificazione dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948, e modificato con proprio decreto 11 agosto 1951;

Visto lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca stessa, approvato con proprio decreto 15 ottobre 1948, e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, e 20 ottobre 1953;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca anzidetta in data 7 novembre 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 1.500.000.000.

Concorrono alla formazione del fondo:

a) il Tesoro dello Stato con una quota di lire 10.000.000;

b) i partecipanti con una quota complessiva di L. 1.490.000.000.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le partecipazioni di cui alla lettera *b*) sono suddivise in quote nominative da L. 100.000 ciascuna e non sono cedibili senza il consenso del Consiglio d'amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1955, registro n. 1, foglio n. 251, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 giugno 1955, il ricorso straordinario proposto in data 24 dicembre 1953 dal dott. Filippo Oliva, impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Reggio Calabria, contro il provvedimento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione con il quale gli è stato negato il riconoscimento di anzianità di servizio.

(21)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa edilizia « Salus », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 dicembre 1955, il prof. Guido Palazzolo è stato nominato commissario della Società cooperativa edilizia « Salus », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Pietro Guglielmini, dimissionario.

(51)

Scioglimento della Società cooperativa agricola popolare di consumo, con sede in Avella (Avellino)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa agricola popolare di consumo, con sede in Avella, costituita con atto del notaio De Riggi Michele in data 20 agosto 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(49)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « Laureati del Cesare Alfieri », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 dicembre 1955, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « Laureati del Cesare Alfieri », con sede in Roma, costituita in data 1° agosto 1949 a rogito notaio dottor Ignazio Arcuri, e la nomina del commissario nella persona dell'avv. Giuseppe Giovanni Matarese.

(50)

Scioglimento d'ufficio di cinquantuno cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1955, le società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Appalti edili stradali », con sede in Roma costituita in data 10 gennaio 1948 per notaio dott. Mario Formica;

2) Società cooperativa edilizia « L'Indipendenza », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 dicembre 1949 per notaio dott. Pietro Pomàr;

3) Società cooperativa di consumo « Operaia di consumo », con sede in Livorno;

4) Società cooperativa edilizia, con sede in Brescia, costituita in data 30 gennaio 1950, per notaio dott. Barziza Angelo;

5) Società cooperativa di consumo « Centro romano aziende socialiste », con sede in Roma, costituita in data 6 febbraio 1946 per notaio Guido Schillaci;

6) Società cooperativa agricola « Ferrania », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 18 gennaio 1945 per notaio Emanuele Dragonetti;

7) Società cooperativa agricola « Madre terra », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 18 maggio 1946 per notaio dott. Andrea Longoni;

8) Società cooperativa agricola « Agricoltori diretti », con sede in Popoli (Pescara), costituita in data 12 aprile 1947 per notaio Raffaele Giordani;

9) Società cooperativa agricola « Mutualistica oppidano », con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita in data 20 luglio 1949 per notaio Giuseppe Siviglia;

10) Società cooperativa produzione e lavoro « La Ricostruttrice », con sede in Albano Laziale;

11) Società cooperativa produzione e lavoro « Il Reduce », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 19 febbraio 1946 per notaio dott. Giovanni Pampersi;

12) Società cooperativa agricola « Fra agricoltori ex combattenti dell'Irpinia e della Campania Fertilia », con sede in Roma, costituita in data 16 aprile 1946 pr notaio dott. Francesco Bellini;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa di lavoro fra artigiani sarti combattenti e reduci per abbigliamento », con sede in Roma, costituita in data 27 febbraio 1947 per notaio Zanghi Giovanni;

14) Società cooperativa produzione e lavoro « Costruzioni edili lavori affini », con sede in Roma, costituita in data 10 marzo 1947. per notaio dott. Olinto De Vita;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Profughi ed espulsi dalla Grecia », con sede in Roma, costituita in data 8 gennaio 1946 per notaio dott. Domenico Sciamanda;

16) Società cooperativa di consumo « Gianicolense », con sede in Roma costituita in data 24 luglio 1944, per notaio dott. Gioacchino Colizzi;

17) Società cooperativa produzione e lavoro « Giorgio Labo », con sede in Roma costituita in data 21 aprile 1947 per notaio Francesco Cavallaro;

18) Società cooperativa edilizia « Stella Maris », con sede in Santa Marinella di Civitavecchia (Roma), costituita in data 27 marzo 1949 per notaio dott. Pucilli Mario;

19) Società cooperativa di consumo « La Risorta », con sede in Terracina (Latina);

20) Società cooperativa r. l. t. « Aedilabor », con sede in Roma, costituita in data 5 gennaio 1945 per notaio dottor Francesco Cavallaro;

21) Società cooperativa produzione e lavoro « Gestione ippodromi », con sede in Roma, costituita in data 10 agosto 1948 per notaio dott. Giuseppe Bottoni;

22) Società cooperativa produzione e lavoro « Gestione autoveicoli », con sede in Roma, costituita in data 8 aprile 1945 per notaio dott. Pierantoni Claudio;

23) Società cooperativa mista « Lavoratori Appalti Diversi C.L.A.D. », con sede in Roma, costituita in data 31 gennaio 1952 per notaio Bellini Francesco;

24) Società cooperativa edilizia « Ricostruzioni C.E.R. », con sede in Roma, costituita in data 7 novembre 1945 per notaio Mario Formica;

25) Società cooperativa produzione e lavoro « Unità e Concordia », con sede in Roma, costituita in data 14 ottobre 1946 per notaio dott. Alfredo De Martino;

26) Società cooperativa produzione e lavoro « Germinal », con sede in Roma costituita in data 9 febbraio 1945 per notaio dott. Giovanni Grassi;

27) Società cooperativa a r. l. « Agricola romagnola », con sede in Roma, costituita in data 29 gennaio 1945 per notaio dott. Francesco Antonelli;

28) Società cooperativa agricola « Lavoratori agricola cerere », con sede in Mentana (Roma), costituita in data 21 ottobre 1953 per notaio Mercandini Carlo;

29) Società cooperativa mista « Brigata Universitaria », con sede in Firenze, costituita in data 19 novembre 1945 per notaio Guido Rogantini;

30) Società cooperativa edilizia giuliana, con sede in Roma, costituita in data 26 giugno 1953 per notaio Francesco Parisella;

31) Società cooperativa produzione e lavoro « Appalti costruzioni edilizie stradali », con sede in Roma, costituita in data 22 gennaio 1947 per notaio dott. Carmelo Schillaci Ventura;

32) Società cooperativa agricola « Rinascita e benessere », con sede in Ostia (Roma), costituita in data 25 gennaio 1946 per notaio dott. Olinto De Vita;

33) Società cooperativa mista lavoro e trasporti « Achille Grandi », con sede in Roma, costituita in data 21 agosto 1945 per notaio dott. Misurali Alberto;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Trionfale », con sede in Roma, costituita in data 13 febbraio 1946 per notaio dott. Mario Formica;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzione terracinese Circe », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 15 febbraio 1944 per notaio Michele Tuccari;

36) Società cooperativa agricola « Giardinetti », con sede in Roma, costituita in data 23 ottobre 1951 per notaio dottor Ignazio Acuri;

37) Società cooperativa di lavoro « Fra ex combattenti e reduci », con sede in Terracina;

38) Società cooperativa agricola « Giardino dei Prati Fiscali », con sede in Roma, costituita in data 5 febbraio 1945 per notaio dott. Ugo Marrocchi;

39) Società cooperativa a r. l. « Italia Nuova », con sede in Roma, costituita in data 3 dicembre 1944, per notaio dottor Michele Barone;

40) Società cooperativa agricola picena « C.A.P. », con sede in Roma, costituita in data 21 dicembre 1950 per notaio dott. Alceo Giustozzi;

41) Società cooperativa di consumo « Dipendenti Opera Nazionale Invalidi di Guerra » C.D.O.N.I.G., con sede in Roma, costituita in data 3 gennaio 1945 per notaio dott. Floriano Rosa;

42) Società cooperativa edilizia « Ars Et Labor », con sede in Latina, costituita in data 3 febbraio 1953 per notaio dottor Giuseppe Corbò;

43) Società cooperativa edilizia « Humanitas », con sede in Roma, costituita in data 17 febbraio 1948 per notaio Vincenzo Buttera;

44) Società cooperativa autotrasporti C.A.R., con sede in Roma, costituita in data 13 gennaio 1945 per notaio dott. Angelo Angotti;

45) Società cooperativa di lavoro « Concordia e lavoro », con sede in Roma, costituita in data 14 dicembre 1945 per notaio dott. Mossolin Mario;

46) Società cooperativa di pesca « Il Risveglio », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 22 ottobre 1949 per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

47) Società cooperativa produzione e lavoro « Centocelle », con sede in Roma, costituita in data 13 novembre 1945 per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

48) Società cooperativa trasporti « Autisti pubblici servizi », con sede in Roma, costituita in data 18 ottobre 1946 per notaio dott Olinto De Vita;

49) Società cooperativa produzione e lavoro « Edilizia Roviano », con sede in Roviano (Roma), costituita in data 1° dicembre 1946 per notaio dott. Mastrogiovanni Enrico;

50) Società cooperativa edilizia « Anxur », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 9 maggio 1948, per notaio dott. Michele Tuccari;

51) Società cooperativa « Appalti edili stradali », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 2 novembre 1946 per notaio dott. Michele Tuccari.

(10)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,88	—	—	624,85	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625,25	—	—	625 —	—	—	—
Fr Sv. lib.	—	—	—	145,80			145,79	—		
Kr. D.	—	—	—	90,93	—	—	90,95	—	—	—
Kr N.	—	—	—	87,82	—	—	87,85	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,79	—	—	120,70	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,50	—	—	165,48	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,5775	—	—	12,5775	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,49	—	—	178,45	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,43	—	—	143,45	—	—	—
Lst.	—	—	—	1757,50	—	—	1757 —	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,80	—	—	149,79	—	—	—

Media dei titoli del 5 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	625,125
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	90,94
1 Kr. Norv.	87,835
1 Kr. Sv.	120,745
1 Fol.	165,49
1 Fr. bel.	12,577
100 Fr. Fr.	178,47
1 Fr. Sv. acc.	143,44
1 Lst.	1757,25
1 Marco ger.	149,795

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto — Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nei cambi medi del Bollettino n. 2 del 3 gennaio 1956, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 3 gennaio 1956, la media del Dollaro Can. deve intendersi rettificata in 625,062 anzichè 625,075 e la media della Lst, in 1757,687 anzichè 1757,69.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a quattrocento posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 8°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico ed il regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvati con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e l'annessa tabella *A*), contenente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici nel grado 9°, gruppo *B;*

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduta la legge 10 aprile 1954, n. 164, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduta la autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 21 maggio 1954, n. 79839/12106, ad indire un concorso per esami e titoli a quattrocentonovanta posti di direttore didattico nelle scuole elementari nonchè la nota della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 agosto 1954, n. 88485/12106, con la quale il numero dei posti da assegnarsi al nuovo concorso veniva limitato a quattrocentocinquanta unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattro cento posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 8°).

Al presente concorso possono partecipare:

a) i maestri elementari di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del titolo di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciate dalla Facoltà di magistero;

b) i maestri elementari che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera *a*), abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo.

Al concorso possono essere ammessi anche i maestri elementari di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti della laurea in lettere ovvero in filosofia, rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al provveditore agli Studi dal quale dipendono come maestri, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'aspirante di proprio pugno e diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare), nella quale debbono essere indicati il cognome, il nome, la paternità ed il recapito dell'aspirante, e dovrà essere dichiarato che l'aspirante stesso, in caso di nomina, accetterà qualsiasi sede.

Gli aspiranti debbono inoltre dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo) stabiliti per l'ammissione al presente concorso, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal direttore didattico alle cui dipendenze l'aspirante stesso presta servizio in qualità di maestro elementare.

Unitamente alla domanda di ammissione dovranno essere presentati tutti i titoli di merito valutabili (titoli di studio, col relativo voto, o di cultura, titoli di servizio con le relative qualifiche distinte anno per anno, benemerenze scolastiche o di guerra), e tutti gli altri titoli che il candidato crederà opportuno esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare. Alla domanda stessa dovrà essere allegata una dichiarazione, pure in carta libera, nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, preciserà se ed a quali precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbia preso parte e con quale esito.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare), entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nella nomine. Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero il detto limite è elevato a sessanta giorni.

Si precisano, a tal fine, i documenti necessari a comprovare i requisiti che dànno diritto alla precedenza:

1. Requisito di combattente. — Gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, devono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/O.M. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

2. Requisito di partigiano combattente. — I partigiani combattenti devono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al n. 1, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 241, potranno presentare la dichiarazione rilasciata dalla competente Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Requisito di invalido di guerra e per fatti di guerra. — I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, nonchè i mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 5 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per la bonifica dei campi minati, di cui al decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212, documenteranno la loro qualifica allo stesso modo degli invalidi di guerra.

Non sono considerati valevoli, ai fini della concessione dei benefici dei quali fruiscono nel concorso gli invalidi, i documenti prodotti dagli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, fatta eccezione per gli invalidi contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*); parimenti non sono considerati valevoli, ai fini di cui sopra, i documenti prodotti dagli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fatta eccezione per gli invalidi contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

4. Requisito di reduce dalla deportazione. — I reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

5. Requisito di reduce dalla prigionia. — I reduci dalla prigionia devono presentare, a seconda dei casi, la dichiarazione integrativa o la notificazione, rilasciate dalle competenti autorità militari nei casi e nelle forme previsti dalle circolari menzionate nel precedente art. 1.

Gli internati per motivi politici e razziali, ed i colpiti da sanzioni penali e di polizia per comportamento contrario al regime fascista, dimostreranno la loro qualifica con gli stessi documenti dei reduci dalla deportazione.

6. Requisito di profugo dai territori di confine. — I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, ovvero dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono produrre l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100.

7. Requisito di profugo dall'Africa italiana. — I profughi dall'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ovvero dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100.

8. Requisito di profugo dalle isole ex italiane dell'Egeo o dall'estero. — I profughi dalle isole ex italiane dell'Egeo o dall'estero, i quali si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono produrre un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, nel quale sia espressamente attestata la sussistenza delle suddette condizioni.

9. Requisito di orfano di guerra e assimilato. — Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, nonchè dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, ovvero dei caduti di cui alle leggi 23 marzo 1952, n. 207, 9 agosto 1954, n. 654, e 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore caduto, nel quale risulti attestato che la morte del medesimo fu dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539; debbono, inoltre, presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio comunale, nel quale sia attestato che l'orfano, al momento della morte del genitore, era minorenne e che il genitore deceduto esercitava la patria potestà.

10. Requisito di vedova di guerra o assimilata. — Le vedove non rimaritate di caduti in guerra, o di assimilati devono presentare copia del decreto di concessione della pensione, o un certificato del sindaco attestante tale loro qualità.

11. Requisito di decorato o fornito di altre benemerenze belliche. — I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

12. Requisito di coniugato o vedovo. — I coniugati e i vedovi devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

13. Requisito di capo di famiglia numerosa. — I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

14. Requisito di mutilato e invalido per causa di servizio, e di congiunto del medesimo. — I mutilati e invalidi per causa di servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, devono presentare l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale dipendono o dipendevano, da cui risulti che la mutilazione o la invalidità è dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 3 della predetta legge.

I congiunti dei caduti, mutilati e invalidi per causa di servizio devono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o l'invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio ai sensi del citato art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 4.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al presente concorso. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare) nel termine di trenta giorni (sessanta giorni per i concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero), che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

b) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio. Nel caso che l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante;

c) titolo di studio, di cui al precedente art. 1 lettera *a*), in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

d) stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, della intera carriera scolastica, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi;

e) copia, o estratto su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato, su carta da bollo da L. 100, di esito di leva. Detti certificati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Art. 5.

Tutti i documenti, oltre che essere rilasciati in carta da bollo, debbono essere debitamente legalizzati.

Per i documenti rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica o da notai del Distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 6.

Le domande che perverranno al provveditore agli studi oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2 non saranno prese in considerazione.

La data di presentazione delle domande si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione.

Art. 7.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare) le domande ed i titoli, unitamente ad una relazione per ogni concorrente, nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno del con corrente medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 8.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati dalla relazione di cui al precedente art. 7. Essi peraltro hanno facoltà di presentare domanda e titoli entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 9.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi per posti di direttore didattico.

L'esclusione dal concorso è comunicata all'interessato per mezzo del provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 10.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione delle scuole elementari

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorati agli studi che saranno stabilite dal Ministero; per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero, nelle località che saranno stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

I temi per le prove scritte, stabiliti dalla Commissione giudicatrice, saranno inviati, in plico suggellato, ai provveditori delle sedi di esame, a cura del Ministero della pubblica istruzione, il quale determinerà anche i giorni dello svolgimento delle prove stesse.

La prova orale avrà luogo a Roma.

Il programma di esame per la prova orale è determinato secondo le indicazioni specificate in calce al presente bando, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 ottobre 1946, n. 432.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le norme degli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

E' ammesso alla prova orale l'aspirante che ha conseguito nelle due prove scritte una media non inferiore a 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna delle due votazioni.

Non è approvato l'aspirante che non ha ottenuto almeno 6/10 nella prova orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun aspirante nelle prove scritte e orale, e nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

Gli aspiranti risultanti vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti dei posti fissati, sono nominati direttori didattici in prova e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

I vincitori nominati in prova conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai direttori didattici lo stipendio massimo di grado 8°, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 164, oltre il carovita e le indennità di carica e di studio previste dalle norme in vigore.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma nel ruolo direttivo, ai posti da essi occupati quali insegnanti elementari sarà provveduto con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma a direttori didattici riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1955

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1955
Registro n. 61, foglio n. 14

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Pedagogia e filosofia Didattica.

1. La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, fattori, forme, e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, la società, la Nazione, lo Stato, la Chiesa.

2. Principali dottrine filosofiche e pedagogiche in Italia e all'estero, dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento pedagogico e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori, con speciale riferimento alla educazione infantile, e a quella per minorati fisici, sensoriali, psichici, ecc.

3. Vita scolastica: i problemi del governo e della disciplina La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche. La scuola unica pluriclasse. Unità e specificazioni delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse. I programmi d'insegnamento del 1888, 1905, 1923, 1934. I programmi in vigore (1945 e 1955) e i problemi in essi impostati (analfabetismo letterale e spirituale, interesse e sforzo nel lavoro scolastico; cicli d'insegnamento, rapporto fra maestro e scolaro, concetto di profitto scolastico e criteri di valutazione, il lavoro, l'insegnamento religioso, i libri di testo, ecc.).

4. Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero: entrambe a scelta del candidato, fra le seguenti:

COMENIO: *Didactica magna;* LOCKE: *Pensieri sull'educazione;* ROUSSEAU: *l'Emilio;* NECKER DE SAUSSURE: *L'Educazione progressiva,* KANT: *Pedagogia;* PESTALOZZI *Leonardo e Geltrude, Il Canto del Cigno;* FROEBEL: *L'educazione dell'uomo;* HERBART: *Pedagogia generale;* LAMBRUSCHINI: *dell'Educazione, dell'Istruzione;* CAPPONI *Frammenti sull'educazione;* TOMMASEO: *dell'Educazione,* ROSMINI: *L'Unità dell'educazione;* SPENCER: *L'Educazione fisica intellettuale e morale;* GABELLI: *l'Istruzione in Italia; Il metodo d'insegnamento nelle scuole elementari;* ARDIGÒ: *Scienza dell'educazione;* VIDARI: *Elementi di pedagogia;* GENTILE: *Sommario della pedagogia;* HESSEN: *I fondamenti della pedagogia come filosofia applicata;* FERRIÈRE: *Scuola atti-*

va: LOMBARDO RADICE: una delle opere; DEWEY: *Scuola e società;* MONTESSORI una delle opere; KERSCHENSTEINER: *Il concetto del lavoro;* DON BOSCO: *Il metodo educativo.*

Discussione su argomenti desunti dalle premesse e prescrizioni dei programmi del 1888, del 1923, del 1945 e del 1955, o da un testo di didattica generale e speciale a scelta della Commissione.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione. Concetto di legge e di regolamento.

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza.

c) Amministrazione governativa locale e amministrazione autarchica locale. Enti pubblici; controlli dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego, e leggi fondamentali su l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare.

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1859 al 1956.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico ed amministrativo della scuola elementare. Scuole materne. Scuole all'estero.

d) Stato giuridico ed economico dei maestri.

e) Edilizia scolastica, obbligo scolastico, alunni, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche;

f) Ordinamento e funzioni dei Patronati scolastici.

g) Assistenza magistrale. Pensioni dei maestri.

h) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo.

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula. Utilizzazione dei locali provvisori. Arredamento Banco scolastico.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e di fisiologia; organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione ed al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare (orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali e per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.).

f) Educazione fisica, ginnastica, giuochi, sport.

Il Ministro: ROSSI

(15)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 3ª classe, grado 12° di gruppo C, quadro F, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 10 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 19 agosto 1955, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di terza classe, grado 12° di gruppo *C*, quadro *F*;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di terza classe, grado 12° di gruppo *C*, quadro *F*, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 9 e 10 febbraio 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 dicembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1955
Registro n. 41, *foglio n.* 43. — FAGGIANI

(52)

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° di gruppo A, quadro del personale direttivo-amministrativo, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 27 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 22 luglio 1955, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° di gruppo *A*, quadro del personale direttivo amministrativo;

Visto l'art. 6 del predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° di gruppo *A*, quadro del personale direttivo amministrativo, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 dicembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1955
Registro n. 41, *foglio n.* 42. — FAGGIANI

(53)

PREFETTURA DI FERRARA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto n. 340.2.28/11824, in data 14 settembre 1955, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha costituito la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che il presidente, dott. Mario Malinverno è stato destinato per promozione ad altra sede, motivo per cui è necessario provvedere alla sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Francesco Caruso vice prefetto vicario è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura stessa.

Ferrara, addì 15 dicembre 1955

Il prefetto: GIURA

(6556)

PREFETTURA DI FERRARA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto n. 340.2.28/11825, in data 14 settembre 1955, con il quale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha costituito la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che il presidente, dott. Mario Malinverno, è stato destinato per promozione ad altra sede, motivo per cui è necessario procedere alla sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Francesco Caruso, vice prefetto vicario, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura stessa.

Ferrara, addì 16 dicembre 1955

Il prefetto: GIURA

(6555)

PREFETTURA DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il decreto n. 5446 del 18 marzo 1955, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visti gli articoli 44, 45 e 46 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Monaco dott. Franco, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Siggia dott. Salvatore, medico appartenente all'Amministrazione della sanità pubblica;

Ottaviano dott. Ignazio, primario medico dell'Ospedale M. P. Arezzo di Ragusa;

Spampinato prof. dott. Carmelo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ragusa;

Spata dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:

Trovato dott. Attilio, primo segretario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Ragusa, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: ZECCHINO

(6656)

PREFETTURA DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Vasto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto n. 31309 in data 8 ottobre 1955, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Vasto;

Considerato che un candidato al concorso stesso ha sollevato fondatamente un motivo di ricusazione nei confronti del dott. Piero Bargagna, componente di detta Commissione;

Vista la nuova designazione fatta dal comune di Vasto;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Decreta:

1. Il decreto n. 31309 in data 8 ottobre 1955 è revocato.

2. La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Vasto è composta come segue:

Presidente:

Pagnozzi dott. Coriolano, vice prefetto.

Componenti:

Puntoni prof. Vittorio, professore d'igiene dell'Università di Roma;

Lucherini prof. Tommaso, docente di patologia medica e clinica medica presso l'Università di Roma;

Franco dott. Pasquale, medico provinciale di Pescara;

Carabba dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Lanciano;

Segretario:

De Sanctis dott. Ary, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede presso l'Università di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Chieti, addì 19 dicembre 1955

Il prefetto: DE VITO

(6629)

PREFETTURA DI NOVARA

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto in data 30 maggio 1955, n. 340.2.49/8857, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nominò la Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1952;

Considerato che occorre sostituire il componente dott. Herbert Carola, medico provinciale, nonchè il segretario dott. Salvatore Civello, perchè destinati ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lombardo, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1952.

Il dott. Osvaldo Cantalupo è nominato segretario della predetta Commissione.

Novara, addì 5 dicembre 1955

Il prefetto: LIMONE

(25)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1955, nn. 12198 e 12199, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che il candidato dott. Bagnaresi Carlo è stato dichiarato rinunciatario alla condotta medica di Castiglione di Ravenna per non aver assunto servizio nel posto nel termine prescritto e che, pertanto, occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le lettere con le quali i candidati dott. Alboni Arnaldo (3° graduato) e dott. Tabanelli Sigfrido (4° graduato) hanno espressamente rinunciato alla nomina a titolari della condotta medica di Castiglione di Ravenna;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono i predetti nella graduatoria e tenute presenti le sedi indicate in ordine di preferenza dai candidati stessi;

Visto il sopracitato regolamento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Turci Francesco fu Attilio, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Castiglione di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 16 dicembre 1955

Il prefetto: SCARAMUCCI

(6573)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 17360 del 12 luglio 1955, modificato con successivi decreti prefettizi n. 22194 del 16 settembre 1955, n. 23949 del 12 ottobre 1955, n. 25582 del 29 ottobre 1955 e n. 28581 del 13 dicembre 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 21164 del 31 dicembre 1952, modificato con decreto prefettizio n. 2368 del 13 giugno 1953;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si è resa vacante la condotta medica di Teverina, in comune di Cortona;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, il dott. Lombardo Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta medica di Teverina, in comune di Cortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 20 dicembre 1955

Il prefetto: GUIDA

(6630)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 22/10029-San. del 20 marzo 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 marzo 1954, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Mengoli Sisto	punti	59,96
2. Tonelli Alfonso	»	53,62
3. Tibaldi Tonino	»	53,10
4. Piancastelli Pietro	»	52,11
5. Badiali Bruno	»	50,75
6. Cremonini William	»	50,09
7. Copaloni Ugo	»	49,08
8. Parmeggiani Alessandro	»	48,63
9. Stollagli Ugo	»	48,34
10. Collina Orio	»	48.13
11. Gasparini Umberto	»	47,44
12. Figna Onorio	»	47,06
13. Bellavia Alberto	»	46,85
14. Forni Ruggero	»	46,39
15 Negri Aldo	»	45,18
16. Berti Leonardo	»	40,62
17. Baraldi Ettore	»	39,32
18. Bonfiglioli Bruno	»	37,58

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 140 in pari data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029-San. del 20 marzo 1952;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Mengoli Sisto: Minerbio (condotta unica);
2) Tonelli Alfonso: Tossignano (condotta consorziale con Casalfiumanese);
3) Tibaldi Tonino: Crevalcore (2ª condotta Palata Pepoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: GAIPA

(6594)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4269-Div. 3/1 e n. S/4270-Div. 3/1 in data 6 luglio 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1953;

Considerato che a seguito di rinunzia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Peschiera Borromeo, Cerro Maggiore, Cisliano e Valera Fratta;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Pedrazzini Angela: Peschiera Borromeo;
2) Tracco Olga: Cerro Maggiore;
3) Prina Ginevra: Cisliano;
4) Brambilla Maria: Valera Fratta.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 17 dicembre 1955

Il prefetto: LIUTI

(6595)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visti i propri decreti n. 28997 Div. 3ª in data 27 dicembre 1954 e n 5877 del 17 marzo 1955, coi quali venne rispettivamente indetto e modificato un pubblico concorso per esami e per titoli per i posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1954;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.36/10473 del 5 agosto 1955, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso per i posti di veterinario condotto;

Visti i verbali della Commissione predetta ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione in parola;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto di cui in premessa:

1	Guglielmini dott. Mario	punti 58,1262
2.	Fedi dott. Zeno	» 56,1738
3.	Virgili dott. Virgilio	» 54,7379
4.	Focacci dott. Aldo	» 53,2587
5.	Nencioni dott. Giuseppe	» 51,8948
6.	Giomi dott. Sergio	» 51,4425
7.	Carducci dott. Carlo	» 51,2790
8.	Menconi dott. Ruggero	» 48,1806
9.	Franchi dott. Luigi	» 46,6875
10.	Bellachioma dott. Franco	» 46,2566
11.	Biagini dott. Guerriero	» 46,1835
12.	Facchielli dott. Arcadio	» 45,1250
13.	Lanzillo dott. Renato	» 45,0546
14.	Luatti dott. Pietro	» 42,3375
15.	Mambrini dott. Ivan	» 42,1687
16.	Caselli dott. Evandro	» 41,8223
17.	Angeli dott. Amleto	» 41,0000
18.	Macchelini dott. Cherubino	» 38,0000
19.	Ceccato dott. Giusto	» 36,5437

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia e Civitella Paganico.

Grosseto, addì 10 dicembre 1955

Il prefetto: VEGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1954;

~~Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,~~

Visto l'art. 70 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati idonei al concorso indicato in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Guglielmini dott. Mario: Castiglione della Pescaia;
2) Fedi dott. Zeno: Civitella Paganico;
3) Virgili dott. Virgilio: Campagnatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 10 dicembre 1955

Il prefetto: VEGNI

(6539)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.